

NOTA INFORMATIVA

UBI Assicurazioni S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005, (Codice delle Assicurazioni Private), ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento ISVAP n° 24 del 19 Maggio 2008 provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

UBI Assicurazioni S.p.A.:

- Impresa del Gruppo UBI Banca;
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62);
- ha sede in Italia, Piazzale Fratelli Zavattari, 12, 20149 Milano, Tel. 02499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. E' data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. – Servizio Revisione Interna, P.le F.lli Zavattari 12, 20149 Milano – Fax 02 49980492 – e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente ritenga la risposta dell'Impresa non soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà inviare all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, un nuovo reclamo che contenga:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda e/o l'assicurato ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, secondo comma.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso contro di lui un'azione giudiziaria

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO**